**ALLEGATO A**



REPUBBLICA FONDO EUROPEO AGRICOLO

ITALIANA PER LO SVILUPPO RURALE: REGIONE UMBRIA

**Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - misura 6**

Sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Intervento 6.4.1 – Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali

**Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti**

Sommario

1. Finalità

2. Definizioni

3. Riferimenti normativi

4. Obiettivi dell’intervento e investimenti finanziabili

5. Ambito territoriale

6. Beneficiari

7. Dotazione finanziaria

8. Condizioni di ammissibilità all’aiuto

8.1 Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

8.2 Requisiti di ammissibilità in relazione alla dimensione economica dell’impresa

8.3 Requisiti di ammissibilità del progetto di investimenti per il quale si chiede l’aiuto

8.4 Cantierabilità

9. Requisiti di premialità del progetto di investimenti per il quale si chiede l’aiuto (Criteri di selezione)

10. Spese ammissibili all’aiuto e tipologia degli interventi finanziabili

10.1 Spese per interventi di ristrutturazione e miglioramento dei fabbricati aziendali

10.2 Spese per ristrutturazione e miglioramento delle aree pertinenziali ai fabbricati aziendali

10.3 Spese per Acquisto di beni mobili quali nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e fattorie sociali

10.4 Spese per Acquisto di hardware e/o software e realizzazione siti internet volti alla promozione e commercializzazione delle attività

10.5 Spese generali

10.6. Costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza/congruita’ della spesa

10.7 Contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi (spese in economia)

10.8 Spese non ammissibili all’aiuto

11. Documenti giustificativi della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari (contabilità separata)

12. Entità e aliquota di sostegno

13. Procedimento amministrativo

13.1 Domande di aiuto - Modalità di presentazione

13.2 Istruttoria delle domande di aiuto

A) FASE DI RICEVIBILITÀ

B) FASE DI AMMISSIBILITÀ AMMINISTRATIVA E di VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE DI AIUTO

13.3 Pubblicazione delle graduatorie delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, declaratoria delle domande inammissibili e comunicazioni

13.4 Presentazione delle domande di pagamento

13.5 Termini e scadenze

13.6 Varianti e proroghe

13.7 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

13.8 Responsabilità e tempistica delle diverse fasi procedimentali

14. Impegni e altri obblighi del beneficiario, controlli, riduzioni ed esclusioni

15. Revoche

16. Informazione e pubblicità

17. Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679

**1. Finalità**

Il presente avviso pubblico, di seguito Bando, stabilisce le disposizioni per l’attuazione della misura 6 – Sottomisura 6.4 – Intervento 6.4.1. “Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali” del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria per il periodo 2014-2020 adottato dalla Commissione  europea il 12 giugno 2015 ([Decisione C(2015) 4156](http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216700/Allegato+A%29%20Decisione+C%282015%294156.pdf/88c79d05-8f2f-4a79-9b92-2bf9b34de5d7)) e ratificato dalla Regione Umbria con la DGR n. [777 del 29 giugno 2015](http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216700/DGR_777_29062015.pdf/a6e9dd03-7025-40eb-bdca-e8b4d1d65e32) in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Le disposizioni previste dal presente Bando devono intendersi integrative alle “Disposizioni attuative generali per la gestione delle misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020” approvato con DGR n. 1310 del 13/11/2017.

**2. Definizioni**

Ai fini dell’attuazione della presente tipologia di intervento valgono le seguenti definizioni:

***Impresa agricola singola o associata***: impresa condotta da un imprenditore come definito dall’articolo 2135 c.c., in qualità di persona fisica o giuridica costituita in una delle forme previste dal codice civile ivi comprese le cooperative.

***Microimprese e piccole imprese***: imprese come definite ai sensi dell’articolo 2, titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 come esplicitato al paragrafo 8.2.

***Fascicolo aziendale:*** Il fascicolo aziendale è un contenitore cartaceo ed elettronico unico ed univoco, istituito ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503, contenente le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell’Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa (centri di assistenza agricola, di seguito CAA).

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall’imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo, ha l’obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente ad ogni richiesta di contributo, sono tenuti ad eseguire una verifica della situazione aziendale e, in caso di variazioni, procedere all’aggiornamento e all’integrazione dei dati e alla relativa validazione.

***Fascicolo di domanda:*** contenitore cartaceo contenente la documentazione amministrativa e tecnica allegata alla domanda di aiuto (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal presente Bando. Il richiedente è in ogni caso responsabile della costituzione e del corretto aggiornamento del fascicolo di domanda, il quale può essere conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente delegato dal richiedente ed abilitato dall’Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria alla presentazione della domanda di aiuto e delle relative domande di pagamento.

Tutta la documentazione allegata alla domanda di aiuto deve essere presente nel “fascicolo di domanda” fin dalla data di presentazione della domanda di aiuto e conservata, fino alla scadenza del periodo vincolativo, in originale o copia autenticata a termini di legge, ai fini dei controlli previsti da parte della Regione e AGEA – O.P. o da organismi da questi delegati. Nel fascicolo di domanda sono conservati anche tutti i documenti relativi alle domande di pagamento comprese tutte le autorizzazioni per il completo esercizio funzionale dei beni oggetto di aiuto.

***Responsabile del fascicolo di domanda***

Sono soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Tali soggetti sono tenuti ad attestare, nella scheda tecnica allegata alla domanda di aiuto, la regolarità, la completezza e la corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

* la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
* la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda di aiuto rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
* il non avvenuto inizio del programma d’investimenti alla data di presentazione della domanda di aiuto;
* la completezza della domanda di aiuto e dei relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel “fascicolo di domanda”;
* l’avvenuta acquisizione dei titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto ovvero quanto previsto paragrafo 8.4.

Inoltre, relativamente alle domande di pagamento, sono tenuti ad attestare:

* l’avvenuta acquisizione, anche mediante l’istituto del silenzio assenso, delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità/SCIA, necessarie per l’esercizio e utilizzo delle opere realizzate per le finalità previste nella domanda di aiuto;
* la regolarità e la completezza della documentazione relativa alla realizzazione degli investimenti coerente con quanto previsto nella domanda di aiuto o nella variante approvata dalla Regione nonché nelle relative domande di pagamento;
* la conformità e completezza della documentazione amministrativa e contabile, relativa alla contabilità finale dei lavori relativa agli investimenti effettivamente ammessi all’aiuto e realizzati, rispetto a quanto previsto dal presente Bando;
* la conformità e la completezza della documentazione giustificativa delle spese sostenute rispetto a quanto previsto dal presente Bando.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle definizioni riportate nel documento “Disposizioni attuative generali per la gestione delle misure/sottomisure/interventi del Programma di Sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020” approvato con DGR n. 1310 del 13/11/2017 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria all’indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disposizioni-attuative-2014-2020>

**3. Riferimenti normativi**

Ai fini del presente Bando, oltre alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e delle disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), si fa riferimento in particolare ai seguenti atti normativi:

- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo"

- Legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”

- Legge regionale n. 12/2015 “Testo unico in materia di agricoltura” - TITOLO VIII “Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali”

- R.R. n. 1/2019 “Disposizioni regolamentari per l’attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo”

- Legge regionale 22 Febbraio 2005, n. 13 “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche”

- Regolamento regionale 14 ottobre 2008 n. 7 Norme di attuazione della [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13](http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2005-02-22;13) in materia di fattorie didattiche.

- RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (De Minimis);

**4. Obiettivi dell’Intervento e investimenti finanziabili**

Il presente Bando, in ottemperanza di quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020, ha l’obiettivo di favorire la crescita delle prestazioni economiche delle imprese agricole e forestali ricadenti nel territorio regionale e lo sviluppo economico delle aree rurali in cui le stesse si trovano ad operare, attraverso la creazione e riqualificazione delle attività agrituristiche, di fattorie didattiche e fattorie sociali quali attività connesse dell’imprenditore agricolo in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale.

Gli investimenti finanziabili sono finalizzati a creare, ampliare e consolidare le attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale quali attività connesse a quella agricola in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale; la finalità è quella di promuovere nell’ambito dell’impresa agricola la diversificazione di tali attività favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro e di reddito per le imprese agricole e forestali umbre con lo scopo di evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate. L’aiuto pubblico previsto dal presente Bando ha inoltre l’obiettivo di contribuire a realizzare investimenti finalizzati ad intercettare target di mercato sempre più ampi e specializzati attraverso la creazione e lo sviluppo di strutture e infrastrutture altamente qualificate sia sotto il profilo innovativo, di prestazione energetica, che di inserimento paesaggistico per un’offerta di servizi adeguata alle nuove tendenze della domanda turistica, alla domanda sempre crescente di servizi sociali innovativi e alla domanda di accoglienza finalizzata all’educazione ambientale.

Per quanto concerne le attività agrituristiche l’obbiettivo è anche quello di aumentare le presenze turistiche per unità di posto letto considerato che dai dati statistici regionali sul flusso turistico emerge una insufficiente utilizzazione delle strutture agrituristiche umbre rispetto alla potenziale domanda turistica.

Il raggiungimento di tali obbiettivi è previsto attraverso la concessione di aiuti pubblici per interventi volti a:

* la creazione di nuovi agriturismi e la riqualificazione di agriturismi esistenti. E’ previsto un adeguamento strutturale degli immobili esistenti (come previsto dalla normativa urbanistica vigente) e l’acquisto di beni mobili per l’esercizio delle attività agrituristiche, nonché l’acquisto di beni immateriali quali brevetti o software per la gestione della domanda/offerta in tempo reale al fine intercettare maggiormente la domanda mondiale sul mercato del web e andare ad aumentare l’indice di utilizzo medio dei posti letto/posti tavola/utenza per i diversi servizi offerti dagli agriturismi.
* la creazione e riqualificazione di strutture destinate alle attività di fattoria didattica. E’ previsto un adeguamento strutturale degli immobili esistenti e l’acquisto di beni mobili da destinare all’attività di fattoria didattica nonché l’acquisto di beni immateriali quali brevetti o software per la gestione della domanda/offerta in tempo reale al fine intercettare maggiormente la domanda sul mercato del web;
* incentivare le attività di agricoltura sociale esercitate da fattorie sociali come previste dalla legge l.r. n. 12/2015 con l’obiettivo di creare una rete diffusa di servizi sociali nelle aree rurali meno servite rispetto alle aree urbane. Nelle more dell’approvazione del regolamento attuativo della legge regionale n. 12/2015 relativo alle attività di fattoria sociale possono presentare domanda di aiuto soggetti di cui al comma 4 all’art. 153 della l.r. n. 12/2015 come meglio specificati al punto c) del successivo paragrafo 6, ancorché non iscritti al relativo Elenco regionale previsto dalla legge, ma non ancora istituito.

**5. Ambito territoriale**

Sono oggetto di aiuto del presente Bando gli investimenti realizzati da imprenditori agricoli in unità locali ricadenti nel territorio regionale. Tale condizione deve risultare nel certificato di iscrizione dell’imprenditore alla competente sezione del registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Gli investimenti possono essere realizzati su tutto il territorio regionale con esclusione dei seguenti ambiti territoriali:

* + Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 253, 267, 268, 401, 402, 403;
  + Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a119, da 122 a 129, da 131 a 139.

Sono previsti fondi aggiuntivi per le domande di aiuto di imprese che prevedano interventi su unità locali situate nelle zone di pertinenza dei progetti ITI Trasimeno (Comuni di Passignano sul Trasimeno, Magione, Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, Città della Pieve, no, Paciano, Panicale, Piegaro) e SNAI Orvietano (Comuni di Città della Pieve, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, Parrano, San Venanzo, Ficulle, Fabro, Allerona, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Orvieto, Porano, Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove e Penna in Teverina).

**6. Beneficiari**

Beneficiari degli aiuti previsti dal presente Bando sono gli imprenditori agricoli singoli o associati, di cui all’art. 2135 del c.c., che svolgono o intendono svolgere le attività oggetto della presente tipologia di intervento, titolari di imprese agricole aventi i seguenti requisiti:

a) imprese agricole iscritte all’Elenco regionale Agriturismo o che abbiano avanzato relativa istanza di iscrizione alla data di pubblicazione del presente Bando;

b) imprese agricole iscritte all’elenco regionale Fattorie didattiche o che abbiano avanzato relativa istanza di iscrizione alla data di pubblicazione del presente Bando;

c) imprese agricole che esercitano o intendono esercitare attività di fattoria sociale ai sensi della legge regionale n. 12/2015 che abbiano i seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda di aiuto:

- imprese agricole autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari;

- imprese agricole che abbiano stipulato accordi di partenariato, per l’esercizio dell’attività sociale oggetto dell’investimento previsto in domanda, con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

I suddetti accordi di partenariato devono avere durata temporale di almeno quinquennale e comunque fino alla copertura del periodo vincolativo.

Non possono in ogni caso beneficiare degli aiuti previsti dal presente Bando:

- le imprese che non rientrano nella definizione di microimprese e piccole imprese di cui al paragrafo 8.*2*

- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014.

**7. Dotazione finanziaria**

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi previsti dal presente Bando, ammontano ad € 3.443.568 a cui si aggiungono € 400.000 come quota riservata per proposte progettuali da realizzate esclusivamente nel territorio dei comuni dell’area interna Sud Est Orvietano rientranti nella SNAI (DGR n. 475 del 8 maggio 2017) e € 400.000 nel territorio dei comuni interessati dall’ITI Trasimeno (D.G.R. 859 del 01/08/2016 e s.m.i.).

**8. Condizioni di ammissibilità all’aiuto**

***8.1 Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente***

Possono avanzare domanda di aiuto ai finanziamenti previsti dal presente Bando gli imprenditori agricoli singoli o associati, come definiti all’art. 2135 del c.c. titolari di azienda agricola in qualità di proprietari dei beni immobili oggetto di investimento o titolari di altro diritto reale o personale di godimento di tali beni con esclusione del contratto di comodato.

La proprietà o il diritto reale o personale di godimento degli immobili oggetto di investimento deve essere dimostrato tramite contratti o atti regolarmente registrati oltreché validati nell’ambito del Fascicolo aziendale SIAN antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

L’imprenditore agricolo richiedente deve:

* essere titolare con stesso CUAA di un fascicolo aziendale SIAN, aggiornato con i dati contenuti nella domanda di aiuto e validato presso il Centro di assistenza agricola (CAA) prima la presentazione della stessa domanda di aiuto;
* essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole. In caso di più sedi, nella visura camerale, che deve essere regolarmente aggiornata, deve risultare l’unità operativa oggetto di investimento ricadente nel territorio regionale umbro;
* essere titolare di un’impresa con caratteristiche dimensionali di microimpresa o piccola impresa come previsto dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio [2003](https://it.wikipedia.org/wiki/2003) come di seguito specificato al paragrafo 8.2.;
* avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c. (come risultante dal certificato di rilascio di Partita Iva);
* essere proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento (con esclusione del contratto di comodato) dei beni immobili oggetto della domanda di aiuto sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, comproprietà, affitto, usufrutto, usi civici, concessione o locazione di beni immobili demaniali ed enfiteusi. Per tutti i suddetti titoli di possesso ad eccezione della proprietà i soggetti richiedenti saranno tenuti a produrre autorizzazione firmata dal proprietario alla realizzazione dell’investimento e alla riscossione dell’aiuto pubblico previsto. Il titolo di possesso dovrà essere mantenuto fino a completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente tipologia di intervento.
* nel caso di attività riconducibili ad agriturismo, essere regolarmente iscritto o aver avanzato relativa istanza di iscrizione all’elenco regionale Agriturismo alla data di pubblicazione del presente Bando **;**
* nel caso di attività riconducibili alle fattorie didattiche, essere regolarmente iscritto o aver avanzato relativa istanza di iscrizione all’Elenco regionale Fattorie didattiche alla data di pubblicazione del presente Bando;
* nel caso di attività riconducibili alle fattorie sociali come previste dall’art. 153 della lr 12/2015,

essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari ovvero avere stipulato accordi di partenariato, per l’esercizio dell’attività sociale oggetto dell’investimento previsto in domanda, con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari e regolarmente iscritti ai relativi registri regionale e/o nazionali aventi durata almeno quinquennale e comunque fino alla copertura del periodo vincolativo. Tali requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di aiuto;

* essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
  + essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall’art. 5, comma 1 della l. 3 agosto 2007, n. 123 e non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
  + non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
  + non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
  + non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda di aiuto (è sufficiente aver ricevuto l’atto di concessione del contributo ancorché non liquidato);
  + non aver ricevuto nell’anno in corso e nei due anni finanziari precedenti atti di concessione di contributi soggetti al regime “de minimis” oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». A tal fine il beneficiario deve dichiarare l’ammontare e le date di concessione ed erogazione di eventuali altri contributi ovvero che non ha beneficiato di altri contributi nel periodo di riferimento, secondo lo schema previsto con l’allegato 3.

***8.2 Requisiti di ammissibilità in relazione alla dimensione economica dell’impresa***

Ai sensi dell’art. 19, comma 2 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 le imprese beneficiarie degli aiuti previsti dal presente Bando devono rientrare, per dimensioni, nella definizione di **micro e piccola impresa** secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio [2003](https://it.wikipedia.org/wiki/2003) che sinteticamente vengono così caratterizzate:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Occupati** |  | **Fatturato**  **(Milioni di €)** |  | **Totale di bilancio (Milioni di €)** |
| Media impresa | < 250 | e | ≤ 50 | oppure | ≤ 43 |
| Piccola impresa | < 50 | e | ≤ 10 | oppure | ≤ 10 |
| Micro impresa | < 10 | e | ≤ 2 | oppure | ≤ 2 |

Si considera il volume complessivo del fatturato dell’ultimo esercizio precedente la presentazione della domanda come risultante dal bilancio depositato. Per le aziende che non hanno depositato il bilancio verrà tenuto in considerazione, ai fini del massimale di fatturato, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l’anno precedente la presentazione della domanda.

Ai fini del calcolo degli effettivi (occupati) e degli importi finanziari riportati nella tabella è necessario verificare se l’impresa beneficiaria è impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata. In caso di impresa partner o collegata va verificato il bilancio consolidato depositato riferito all’esercizio precedente. Sono escluse dagli aiuti previsti dal presente Bando le medie imprese.

***8.3 Requisiti di ammissibilità del progetto di investimenti per il quale si chiede l’aiuto***

Il progetto relativo agli investimenti per i quali si chiede l’aiuto deve rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità:

* gli investimenti proposti devono essere finalizzati alla creazione e riqualificazione delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale quali attività connesse dell’imprenditore agricolo in forme compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio rurale;
* gli interventi devono essere localizzati nell’ambito del territorio regionale, con esclusione dei centri e ambiti urbani di Perugia e Terni come individuati al paragrafo 5 del presente Bando;
* tutti gli investimenti sono realizzati in azienda e, per quanto riguarda i fabbricati, in quelli esistenti alla data del 31 marzo 2006 come previsto dalla Legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 - testo unico in materia di agricoltura. Sono esclusi interventi per la costruzione ex-novo di fabbricati e di ampliamento di quelli esistenti, fatti salvi gli interventi previsti ai commi 1, 6, e 8 all’art. 91 della L.R. 1/2015 e s.m.i.;
* Gli interventi proposti sono coerenti con le normative di riferimento;
* Gli interventi sono “cantierabili” ovvero posseggano i requisiti di cui al successivo paragrafo 8.4 del presente Bando;
* Gli investimenti richiesti rispettano la soglia minima di spesa ammissibile di € 25.000,00;
* La valutazione dei criteri di selezione consenta il raggiungimento di un punteggio minimo non inferiore a 20 punti.

***8.4 Cantierabilità***

I meccanismi di finanziamento dei Programmi di Sviluppo Rurale da parte del FEASR impongono una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili conseguibile attraverso la puntuale realizzazione degli investimenti. Per tali motivi è necessario che le proposte d’investimento presentate ai sensi del presente bando posseggano il requisito della “cantierabilità” alla data di presentazione della domanda di aiuto. La cantierabilità è attestata da titoli abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni ai sensi delle normative vigenti, che consentano l’avvio immediato degli investimenti previsti nella domanda di aiuto. Qualora tali titoli non siano in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, è necessario e sufficiente che lo stesso presenti in allegato alla domanda di aiuto un progetto definitivo (art. 23 Codice degli Appalti – D. Lgs 50/2016) finalizzato all’ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalle vigenti normative (autorizzazioni, concessioni, permessi, svincoli, ecc.). In tal caso il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del progetto esecutivo cantierabile, come sopra definito, entro e non oltre 60 giorni dalla concessione dell’aiuto notificata dalla Regione.

Per progetti che prevedono esclusivamente investimenti in macchinari e attrezzature oppure soltanto lavori edili e di impiantistica che non necessitano di alcun titolo abilitativo rilasciato da soggetti terzi, il soggetto richiedente deve dichiarare al momento della domanda di aiuto:

1. che l’intervento non necessita di alcun titolo abilitativo citando la norma di riferimento;
2. di avere la piena disponibilità e agibilità dei locali destinati all’installazione dei macchinari;
3. che ha effettuato l’ordinativo di fornitura del bene oggetto della domanda, in caso di acquisto di beni mobili o immateriali.

***9. Requisiti di premialità del progetto di investimenti per il quale si chiede l’aiuto (Criteri di selezione)***

La premialità dei progetti che rispondono con maggiore aderenza agli obiettivi della Misura viene declinata attraverso la valutazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

I punteggi di ciascun criterio verranno valutati in fase di istruttoria della domanda di aiuto e, al fine di verificarne il mantenimento, anche in fase di domanda di saldo.

Di seguito vengono esplicitate le modalità di valutazione per l’attribuzione dei diversi punteggi relativi ai criteri di selezione:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criteri di selezione** | **Punteggi** |
| *1.* ***Coerenza con gli obiettivi orizzontali - ambiente, clima e innovazione* (massimo punti 25)** | |
| * Ambiente e clima: tra gli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano gli investimenti che prevedono uno più dei seguenti obiettivi: * Risparmio energetico * Riduzione emissioni in atmosfera | **Risparmio energetico:**  Il punteggio è commisurato alla spesa prevista per tali investimenti in relazione al totale della spesa prevista ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto come di seguito specificato:  dal 10 al 15% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 5**  oltre il 15% e fino al 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 7**  oltre il 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 10**  **Riduzione emissione in atmosfera:**  il punteggio viene attribuito:  - per aziende con produzione in regime biologico effettuata su una superficie azien-dale >= al 50 % della SAU totale: **punti 3**  - per aziende in possesso di certificazione ambientale o in presenza di una richiesta di certificazione ad un ente certificatore riconosciuto al momento della presentazione della domanda di aiuto (certificazione a saldo): **punti 2** |
| * Innovazione: Processi produttivi (erogazione di servizi) con introduzione di tecnologie innovative | Il punteggio è commisurato alla spesa prevista per tali investimenti in relazione al totale della spesa prevista ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto come di seguito specificato.  dal 20% al 25 % della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 5**  oltre il 25% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 10** |
| ***2. Localizzazione territoriale dell’impresa* (massimo punti 10)** | |
| - Interventi in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo | **punti 5** |
| - Interventi in aree Natura 2000 e aree naturali protette | **punti 5** |
| ***3. Tipologia di proponente* (massimo punti 37)** |  |
| - Età: fino a 40: età del conduttore o in caso di società di persone o cooperativa>=50% dei soci rappresentato giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da giovani (Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto). | **punti 5** |
| - Genere: conduttore donna o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da donne. | **punti 5** |
| - Qualifica: Imprenditore agricolo professionale | **punti 7** |
| * Imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche/fattorie didattiche/fattorie sociali | **punti 20** |
| ***4. Creazione di maggiori opportunità occupazionali* (massimo punti 20)** | |
| * Numero di unità lavorative impiegate previste nella domanda di aiuto e confermate nella domanda di pagamento: | Viene valutato un punteggio per ogni unità assunta  **Punti 5** per ogni unità fino ad un massimo di **punti 20** |
| ***5. Miglioramento delle strutture da destinare alle attività* (massimo punti 23)** | |
| * Abbattimento delle barriere architettoniche * Inserimento paesaggistico: | Viene attribuito un punteggio in proporzione all’incidenza percentuale della spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento paesaggistico rispetto alla spesa complessiva prevista ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto.  **a) Abbattimento delle barriere architettoniche:**  - dal 10% al 15% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 4**  - oltre il 15% e fino al 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 6**  - oltre il 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 8**  **b) inserimento paesaggistico**  interventi di inserimento paesaggistico sul **fabbricato** per la ricostituzione di elementi costruttivi della tradizione architettonica rurale evidenti all’esterno (coppi antichi, ricostituzione murature faccia vista, zampini in legno, elementi in ferro battuto, infissi esterni in legno, etc.) che comportano una spesa >= al **10%** della spesa prevista eleggibile: **punti 5**  interventi di inserimento paesaggistico sulle **aree esterne** con elementi strutturali (muretti in pietra a secco, alberature, viali con piante tipiche della flora localeche comportano una spesa >= al **10%** della spesa prevista eleggibile: **punti 5**  **oppure:**  **interventi di** inserimento paesaggistico che interessano sia il **fabbricato che le aree esterne (come individuati ai punti precedenti)** che comportano una spesa complessiva per le due categorie >= **25%** della spesa prevista eleggibile: **punti 10** |
| * interventi su fabbricati di particolare pregio storico-architettonico: | **punti 5** |
| ***6. Rapporto costo/beneficio relativo all’investimento:* (massimo punti 10)** | |
| Rapporto costo/beneficio relativo all’investimento inteso come rapporto tra costo dell’investimento e incremento di servizi offerti rispetto ai servizi già autorizzati ed erogati dalla Ditta richiedente alla data di pubblicazione del presente Bando | - 2 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 40.000 €): **4 punti**  - 3 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 60.000 €): **7 punti**  - 4 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 80.000 €): **10 punti** |
| ***Punteggio minimo di ammissibilità ai contributi*** | **20 punti** |

A parità di punteggio verrà data priorità al beneficiario più giovane (per società verrà calcolata la media aritmetica dell’età di tutti i soci). Ad ulteriore parità di punteggio verrà data preferenza alla domanda di aiuto presentata per prima (data e ora del protocollo regionale).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti e la metodologia di calcolo per l’attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione e dei relativi indicatori.

***1. Coerenza con gli obiettivi orizzontali (ambiente, clima e innovazione)* (massimo 2 punti)**

***1.1) Ambiente e clima***

Tra gli investimenti coerenti con gli obiettivi trasversali ambiente e clima rientrano gli investimenti che prevedono uno o più dei seguenti interventi:

* Risparmio energetico;
* Risparmio riduzione emissioni in atmosfera.

Per il **risparmio energetico** vengono valutati gli investimenti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, geotermico, etc.) da destinare al funzionamento delle strutture agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale e/o gli interventi sui fabbricati che portino ad un miglioramento delle prestazioni energetiche attestabile almeno con il raggiungimento della classe energetica B. Ai fini della determinazione del dimensionamento dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere preso in considerazione il consumo della struttura (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale) riferito all’anno/frazione di anno precedente quello di presentazione della domanda aiuto, attestabile attraverso le fatture delle utenze o acquisto di combustibile (metano, gasolio, etc.). Il nuovo impianto dovrà avere dimensioni uguali o inferiori in termini di kW al dato del consumo dell’anno precedente ovvero per i nuovi agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali, tale dimensionamento verrà determinato da un tecnico specializzato che redigerà un apposito studio di fabbisogno.

Il punteggio è commisurato alla spesa per tali impianti in relazione al totale della spesa ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto come di seguito specificato

Dal 10% al 15% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 5**

Oltre il 15% e fino al 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 7**

Oltre il 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 10**

Ai fini dell’attribuzione del punteggio richiesto dovrà essere allegato alla domanda di aiuto uno o più computi metrici preventivi e/o preventivi economici come previsto al paragrafo 13.1, punto 4) relativi ai suddetti impianti o interventi sui fabbricati che faranno parte di una sezione speciale del computo metrico preventivo totale. Tale proporzione dovrà essere attestata anche nei computi metrici consuntivi allegati alla domanda di liquidazione del saldo.

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “**riduzione delle emissioni in atmosfera”** vengono attribuiti **5 punti** per:

- **produzione agricola in regime** **biologico**: il punteggio viene attribuito solo se la produzione in regime biologico viene effettuata su una superficie aziendale >= al 50 % della SAU totale. Il requisito comprovato mediante la verifica dell’iscrizione al relativo albo regionale/nazionale dei produttori biologici o in presenza di una richiesta di certificazione/adesione. La certificazione dovrà essere ottenuta entro la presentazione della domanda di saldo: **punti 3**

**- certificazioni ambientali:** il punteggio viene attribuito in presenza di certificazione rilasciata un ente certificatore riconosciuto o in caso di presenza di una richiesta di certificazione inoltrata al momento della presentazione della domanda di aiuto. La certificazione dovrà essere ottenuta antecedentemente alla presentazione della domanda di saldo: **punti 2**

***1.2) Innovazione***

L’innovazione deve avere come target:

* la riduzione dei costi di servizio e dei tempi di lavoro
* il miglioramento della sicurezza dei lavoratori
* il miglioramento della sicurezza alimentare
* il miglioramento qualitativo dell’offerta in funzione delle nuove esigenze di mercato
* l’implementazione di presenze nelle strutture in funzione di una maggiore visibilità delle stesse e dei servizi offerti sul mercato

Tra gli investimenti innovativi rientrano beni materiali ed immateriali quali ad esempio:

* Sistemi di domotica finalizzati alla ottimizzazione dei costi di gestione
* Hardware e software finalizzati alla gestione on line delle prenotazioni in tempo reale
* Sistemi di trasformazione, conservazione e preparazione dei pasti e bevande di ultima generazione;
* Attrezzature varie per la gestione delle attività agrituristiche/di fattoria didattica e fattoria sociale

Tali beni devono essere introdotti nel mercato da non più di due anni precedenti a quelli di presentazione della domanda di aiuto verificati tramite idonea dichiarazione del concessionario o rivenditore o produttore rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 art.47. L’innovazione è dimostrata quando la registrazione del brevetto, licenza ecc. è intervenuta da non più di 2 esercizi finanziari precedenti quello di presentazione della domanda di sostegno.

Il punteggio è commisurato alla spesa prevista per tali investimenti in relazione alla spesa complessiva prevista ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto come di seguito specificato:

Dal 20% al 25 % della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 5**

Oltre il 25% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 10**

Ai fini dell’attribuzione del punteggio richiesto dovrà essere allegato alla domanda di aiuto uno o più computi metrici preventivi e/o preventivi economici come previsto al paragrafo 13.1, punto 4) relativi ai suddetti impianti o interventi sui fabbricati che faranno parte di una sezione speciale del computo metrico preventivo totale. Tale proporzione dovrà essere attestata anche nei computi metrici consuntivi allegati alla domanda di liquidazione del saldo.

***2. Localizzazione territoriale dell’impresa* (massimo punti 10)**

Il punteggio viene attribuito qualora gli investimenti oggetto della domanda di aiuto ricadano totalmente sulle seguenti zone come individuate dalle normative e i relativi atti di riferimento comunitari, nazionali e regionali. I punteggi sono così determinati:

- Interventi in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: **punti 5**

- Interventi in aree Natura 2000 e aree naturali protette: p**unti 5**

***3. Tipologia di proponente* (massimo punti 37)**

Il punteggio viene attribuito in funzione dell’età e del sesso del soggetto richiedente sia esso persona fisica che giuridica:

- Età fino a 40: età del conduttore o in caso di società di persone o cooperativa>=50% dei soci rappresentato giovani. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da giovani (Requisito in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto) **punti 5**

- Genere: conduttrice donna o in caso di società di persone o cooperativa >=50% dei soci rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da donne: **punti 5**

* Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP): **punti 7**

Il punteggio verrà attribuito qualora, in domanda di aiuto, il titolare dell’impresa/legale rappresentante della Ditta richiedente dichiari che la stessa sia in possesso del certificato provvisorio o definitivo di IAP. In sede di domanda di liquidazione del saldo, ai fini della conferma del punteggio, dovrà essere dichiarato dai soggetti di cui sopra il possesso dell’attestato definitivo di IAP. In caso di società di persone, cooperative e di capitali, la qualifica di IAP è riconosciuta ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del D. Lvo 99/2004 e s.m.i.;

- Imprenditore agricolo che già esercita attività agrituristiche/di fattoria didattica/di fattoria sociale: imprenditore agricolo che al momento della pubblicazione del Bando esercita le suddette attività in forza di una Segnalazione certificata di inizio attività depositata presso il Comune competente per territorio antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Bando: **punti 20**

**4. Creazione di maggiori opportunità occupazionali (massimo punti 20)**

Il punteggio viene attribuito per ogni lavoratore assunto dall’impresa agricola (compreso coadiuvante familiare) con regolari contratti lavorativi nelle diverse forme previste dalla normativa vigente. L’assunzione ex novo è verificata dalla visura INPS relativa all’anno di presentazione della domanda confrontata con quella dell’anno di rendicontazione finale. Il punteggio attribuito è pari a **punti 5** per ogni unità lavorativa assunta.

Come sopra specificato, il numero di unità lavorative che si prevede di assumere nella domanda di aiuto deve essere confermato nella domanda di pagamento del saldo. Il punteggio è attribuito nei seguenti modi:

* Alla domanda di aiuto deve essere allegata una dichiarazione di impegno con la quale si individuano il numero di unità lavorative che si intende assumere, il tipo di contratto (a tempo pieno o part time o altro) che comunque dovrà assicurare un numero minimo di giornate annue pari a 180 per ULU (per ciascun lavoratore)
* Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata tutta la documentazione definitiva provante l’avvenuta assunzione (dichiarazione INPS)

Il contratto di lavoro che ha portato all’assegnazione dei punteggi di cui sopra deve avere una durata di almeno tre anni. In tale periodo deve essere dimostrato, nei controlli ex post, la permanenza del rapporto lavorativo come dichiarato in domanda attraverso buste paga, attestazione di regolarità contributiva, etc..

***5. Miglioramento delle strutture da destinare alle attività* (massimo punti 23)**

Viene attribuito un punteggio in proporzione all’incidenza percentuale della spesa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’inserimento paesaggistico rispetto alla spesa complessiva prevista ammissibile per l’investimento oggetto della domanda di aiuto.

a) Abbattimento delle barriere architettoniche:

Dal 10% al 15% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 3**

Oltre il 15% e fino al 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 5**

Oltre il 20% della spesa complessiva prevista ammissibile: **punti 7**

b) inserimento paesaggistico

* Interventi di inserimento paesaggistico sul **fabbricato** per la ricostituzione di elementi costruttivi della tradizione architettonica rurale evidenti all’esterno (coppi antichi, ricostituzione murature faccia vista, zampini in legno, elementi in ferro battuto, infissi esterni in legno, etc.) che comportano una spesa di almeno il **10%** di quella complessiva prevista ammissibile: **punti 5**
* interventi di inserimento paesaggistico sulle **aree esterne** con elementi strutturali (muretti in pietra a secco, alberature, viali con piante tipiche della flora localeche comportano una spesa di almeno il **10%** di quella complessiva prevista ammissibile: **punti 5**
* **interventi di** inserimento paesaggistico che interessano sia il **fabbricato che le aree esterne (come individuati ai punti precedenti)** che comportano una spesa di almeno il **25%** di quella complessiva prevista ammissibile: **punti 10**

Ai fini dell’attribuzione del punteggio richiesto dovrà essere allegato alla domanda di aiuto uno o più computi metrici preventivi e/o preventivi economici come previsto al paragrafo 13.1, punto 4) relativi ai suddetti interventi che faranno parte di una sezione speciale del computo metrico preventivo totale.

c) interventi su fabbricati di particolare pregio storico-architettonico: **punti 5**

Verrà data una premialità agli interventi realizzati su fabbricati di particolare pregio storico-architettonico come individuati dai Comuni o sottoposti a vincoli storico-architettonici. Il vincolo va attestato con documentazione adeguata rilasciata dai Comuni, Soprintendenze, o altri enti deputati.

***6. Rapporto costo/beneficio relativo all’investimento:***

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio in oggetto verranno prese in considerazione le tipologie di servizio implementate con l’investimento oggetto della domanda di aiuto, rispetto ai servizi autorizzati ed erogati dalla Ditta richiedente alla data di pubblicazione del presente Bando. A tal fine i suddetti servizi devono prevedere investimenti **immobiliari e/o mobiliari fissi per destinazione** che comportano una spesa minima di € 5.000:

* 2 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 40.000 €): **4 punti**
* 3 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 60.000 €): **7 punti**;
* 4 tipologie di servizio (per una spesa di almeno 80.000 €): **10 punti**.

Dovrà essere allegato alla domanda di aiuto uno o più computi metrici preventivi e/o preventivi economici come previsto al paragrafo 13.1, punto 4) relativi ai suddetti investimenti che faranno parte di una sezione speciale del computo metrico preventivo totale.

L’attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione va verificato, oltre che in fase istruttoria della domanda di aiuto, anche nella domanda di saldo. Qualora i punteggi varino in corso d’opera dovrà essere presentata relativa domanda di variante. Il nuovo punteggio comporterà il riposizionamento della ditta nella graduatoria e, in caso di riposizionamento al di sotto dell’ultima domanda di aiuto finanziata, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo e/o SAL.

**10. Spese ammissibili all’aiuto e tipologia degli interventi finanziabili**

Le spese relative agli investimenti oggetto della domanda di aiuto devono essere sostenute e liquidate con relativi attestati di pagamento a far data di presentazione della domanda di aiuto, pena la non ammissibilità di tali spese, fino alla data di scadenza per l’ultimazione dei lavori e presentazione della domanda di saldo. Sono ammissibili se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto solamente le spese sostenute dalla Ditta relative alla progettazione e alle operazioni propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto (predisposizione progetti, domande, redazione documenti relativi alla cantierabilità, piani di fattibilità, certificazioni, etc.).

Non sono riconosciute ammissibili a contributo le spese sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo.

***10.1 Spese per interventi di ristrutturazione e miglioramento dei fabbricati aziendali***

In questa categoria rientrano le spese relative agli investimenti finalizzati alla ristrutturazione e al miglioramento di beni immobili e all’adeguamento di strutture presenti in azienda.

Gli interventi possono riguardare l’ampliamento della capacità ricettiva, la riqualificazione dei fabbricati esistenti, il miglioramento delle condizioni d’inserimento nel contesto paesaggistico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, etc.

Sono ammissibili a titolo esemplificativo le spese relative a:

* Miglioramento/ristrutturazione delle strutture per l’ospitalità, per la ricettività dell’azienda e per lo svolgimento delle attività agrituristiche, didattiche e sociali;
* Miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
* Interventi di restauro e di risanamento conservativo dei fabbricati e interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica nonché di ampliamento dei fabbricati esistenti ai sensi di quanto previsto ai commi 1,6 e 8 dell’art. 91 della l.r. 1/2015 e s.m.i.;
* Interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ai fini del risparmio energetico comprovato da relative attestazioni;
* Interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio anche finalizzata al risparmio idrico ed energetico debitamente comprovata da relative attestazioni;
* Miglioramento dell’efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento;
* Realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico degli edifici;

**Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti obbligatori per legge, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’adeguamento.**

***10.2 Spese per ristrutturazione e miglioramento delle aree pertinenziali ai fabbricati aziendali***

In questa categoria rientrano le spese relative agli interventi volti al miglioramento e incremento dei servizi offerti negli spazi aperti come di seguito elencati a titolo esemplificativo:

* Realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all’aria aperta (allestimento di aree esterne a fini ricreativi su scala limitata, del tipo attrezzature per spazi giochi e/o intrattenimenti per adulti e bambini, maneggi, campi da bocce, piscine, punti di osservazione della fauna selvatica, etc.);
* Realizzazione dei percorsi didattici e l’allestimento di aree esterne, la realizzazione di impianti, tecnologie e/o opere accessorie funzionali all’investimento necessari per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica e fattoria sociale;
* Realizzazione di investimenti per attività sociali come ad esempio centri di ippoterapia, di riabilitazione e convalescenza, intrattenimento per l’infanzia e la terza età, etc.;
* Realizzazione di eventuali volumi tecnici, strettamente necessari alle attività in oggetto, volti a contenere gli impianti tecnologici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell’edificio.
* Interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell’ambito dell’attività agrituristica, didattica e sociale (installazione di pannelli solari o fotovoltaici in aree esterne anche posizionate su tettoie destinate a parcheggio etc.);
* Opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, strade private, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, etc. ad esclusivo uso dell’attività agrituristica, didattica e sociale;
* Realizzazione e/o sistemazione di aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori nei limiti previsti dall’art. 141 della l.r. 12/2015 e regolamento regionale n. 1/2019;
* Realizzazione di elementi non in muratura, finalizzate alle attività in oggetto quali divisori, tettoie, etc. nei limiti previsti dalle leggi urbanistiche ed edilizie e realizzate nel rispetto del contesto paesaggistico nel quale vengono realizzate (coperture vegetali, tettoie in legno, pergolati, etc);
* Interventi relativi all’impiantistica esterna (irrigazione, illuminazione delle aree esterne, etc.) e alla cartellonistica.

***10.3 Spese per acquisto di beni mobili quali nuovi macchinari, attrezzature e mobilio da destinare allo svolgimento delle attività agrituristiche, didattiche e sociali***

Gli interventi possono consistere nell’ acquisto di arredi, attrezzatura per la ristorazione, materiale per l’attività di agriturismo, fattoria didattica e sociale ad esclusione di beni di consumo e di quelli non inventariabili (materiali tessili, stoviglie).

Sono ammissibili a titolo esemplificativo le spese per l’acquisto di:

* Mobili, arredi, cucine, piccoli laboratori, ecc.;
* attrezzature idonee per la trasformazione degli alimenti, per la preparazione e conservazione dei cibi nell’ambito della somministrazione dei pasti e degustazione nell’ambito delle attività agrituristiche, didattiche e sociali;
* altre attrezzature apparecchiature varie per lo svolgimento di attività agrituristiche, didattiche e sociali

L’acquisto di beni mobili può avvenire attraverso locazione finanziaria con contratti di leasing a condizione che il contratto sia stipulato in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e preveda il patto di riacquisto. È ammissibile la spesa sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture o da documenti equipollenti, sino alla domanda di saldo. Sono esclusi i costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

***10.4 Spese per acquisto di hardware e/o software e realizzazione siti internet e applicazioni volti alla promo commercializzazione delle attività e acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore***

Sono ammissibili a titolo esemplificativo:

- acquisizione di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie comprese le licenze di programmi software finalizzati alla gestione della ospitalità agrituristica, di fattoria didattica e di fattoria sociale e all’avviamento di sistemi di vendita on-line dei prodotti e servizi offerti;

- realizzazione di siti internet e/o sviluppo di applicazioni (app) per la promo commercializzazione delle attività oggetto dell’investimento;

- tecnologie per le connessioni alle reti Web;

- acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore.

Anche l’acquisto di beni appartenenti a tale categoria può avvenire attraverso locazione finanziaria con contratti di leasing alle condizioni riportate nel precedente paragrafo.

***10.5 Spese generali***

Le spese generali - ai sensi dell’art.45 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - devono essere basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata con il FEASR. La definizione della spesa deve avvenire, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, in base alle procedure di affidamento servizi previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le spese generali vengono calcolate sia in fase preventiva che consuntiva in percentuale non superiore a:

− 12% dell’importo relativo agli investimenti di tipo immobiliare;

− 5% dell’importo relativo agli investimenti di tipo mobiliare e beni mobili fissi per destinazione nonché per le spese relative all’acquisto di beni immateriali di cui ai paragrafi 10.3 e 10.4.

Tali spese dovranno essere strettamente correlate e facenti parte delle operazioni ammesse e previste nella domanda di sostegno e le relative fatture devono menzionare l’operazione di riferimento.

Rientrano nella categoria delle spese generali le seguenti tipologie di spesa:

* onorari di professionisti abilitati per consulenze (compresa la consulenza per la presentazione della domanda di aiuto per il presente Bando), studi di fattibilità, etc;
* spese per l’acquisizione di certificazioni relative alle attività in oggetto con particolare riferimento alle certificazioni ambientali e di ospitalità oggetto del presente Bando.

Relativamente alle spese per la certificazione, l’investimento si intende concluso quando viene rilasciata la certificazione dal relativo ente certificatore regolarmente accreditato. Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione.

***10.6 Costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza/congruita’ della spesa***

Ai sensi della vigente normativa comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di pubblico sostegno per l’acquisizione di beni o servizi è tenuto ad individuare una spesa congrua e ragionevole.

La congruità e la ragionevolezza della spesa preventivata e successivamente rendicontata deve essere determinata:

1. per gli investimenti immobiliari: mediante l’elaborazione di apposito computo metrico preventivo redatto sulla scorta dei prezzi unitari presenti nel prezzario regionale per le opere pubbliche e quello per le opere di miglioramento fondiario. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di spesa non presenti nei suddetti prezzari, il relativo prezzo potrà essere individuato sulla base di un’analisi dei prezzi da conservare nel fascicolo di domanda ovvero, per particolari tipologie (serre, prefabbricati, impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili e similari) mediante l’acquisizione di tre preventivi con le modalità di cui alla successiva lettera b);
2. per gli investimenti mobiliari e immateriali il richiedente è tenuto ad acquisire almeno tre preventivi omogenei o equivalenti per caratteristiche tecniche e tipo di utilizzo, da altrettante ditte fornitrici specializzate ed in concorrenza fra loro, per le quali risulti espressamente nella visura camerale la possibilità di fornire direttamente il bene oggetto del preventivo (è esclusa l’acquisizione da terzi). Le ditte fornitrici che rilasciano i preventivi, non devono trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui consegua che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Non è altresì consentita la presentazione di preventivi da parte di ditte fornitrici di proprietà del richiedente ovvero nelle quali lo stesso detiene quote di compartecipazione. L’acquisizione dei preventivi deve avvenire, prima della presentazione della domanda di sostegno, tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al richiedente ovvero al tecnico delegato (per i preventivi da ditte estere è consentito l’uso della posta elettronica ordinaria). Pertanto, nel fascicolo di domanda deve essere conservata copia dei preventivi unitamente alla copia stampata della PEC dalla quale risultino la data e il protocollo di arrivo di ciascun preventivo. Nella domanda di aiuto deve essere richiesto, per il bene che si intende acquistare, il prezzo più basso oppure quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. Sarà cura del beneficiario o del tecnico delegato redigere lo specifico modello di cui all’allegato 4 al presente Bando che riferisce in ordine alla indipendenza delle ditte offerenti mediante il controllo incrociato che attesti la diversa partita IVA e sede legale (città, indirizzo, numero telefonico, indirizzo mail o PEC) e la motivazione della scelta del preventivo di spesa.

L’acquisizione di un numero di preventivi inferiore ai tre richiesti deve essere debitamente giustificata nella relazione tecnica allegata alla domanda in funzione di:

* + esclusività del venditore o altro elemento di carattere eccezionale che rende impossibile reperire tre offerte;
  + acquisizione di beni altamente specializzati o di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti.

***10.7 Contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni e servizi (spese in economia)***

Le spese in economia sono ammissibili al sostegno previsto dal presente Bando limitatamente ad un importo di € 20.000,00 (al netto dei materiali fatturati) se rispettano le condizioni previste dall’articolo 69 del Regolamento UE n. 1303/2013 nonché le seguenti condizioni:

* + le spese sono calcolate con riferimento ai prezzi previsti nel prezzario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno (al netto del 26,50% per utile d’impresa) ovvero, qualora non previsti nel prezzario, siano computati sulla scorta di un’analisi prezzi (senza scorporo del 26,50% per utile di impresa);
  + consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell’attività agricola compresi gli scavi per la realizzazione di impianti di irrigazione e miglioramenti fondiari. Sono esclusi i lavori edili, compresa qualsiasi operazione di movimento terra per realizzare edifici e relativi impianti tecnologici, invasi artificiali e interventi inerenti la viabilità.

Possono essere prese in considerazione solo le spese relative a prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dipendenti dell’impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo. Inoltre l’impresa deve dimostrare il possesso dei mezzi tecnici utilizzati per la prestazione in natura, anche mediante noleggio degli stessi, da comprovarsi con idonea fattura e le fatture per l’acquisto di materiale necessario all’operazione.

A norma dell’art. 69 lettera a), del Regolamento UE n. 1303/2013, il sostegno pubblico totale a favore dell’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, escluso l’importo delle prestazioni in natura al termine dell’operazione. Nello specifico se:

A = sostegno pubblico totale

B = totale spese ammissibili ad operazione ultimata

C = Importo delle prestazioni in natura

A deve risultare inferiore o uguale alla differenza tra B e C (A ≤ (B – C)).

Nel caso in cui il sostegno pubblico totale superi la differenza tra l’Importo totale degli investimenti ammessi e l’importo delle prestazioni in natura effettuate dall’impresa richiedente, lo stesso è ridotto fino al valore risultante dalla suddetta equazione.

***10.8 Spese non ammissibili all’aiuto***

Non sono ammissibili al contributo del FEASR le spese quietanzate con conto corrente intestato ad un soggetto diverso dalla Ditta beneficiaria dell’aiuto.

Inoltre non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese quali:

* + Spese per acquisto di terreni e fabbricati
* Pagamenti che sono stati regolati con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 11
* Pagamenti che sono stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell’usato
* Pagamenti di fatture di Importo imponibile complessivo inferiore ai 50,00 euro
  + Spese per IVA, imposte, tasse e oneri
  + Spese per interventi su fabbricati o porzioni di fabbricati ed accessori (garage, depositi ad uso domestico ecc.) destinati ad uso privato
  + Interventi relativi ad opere di manutenzione ordinaria
  + Spese per lavori in economia eccedenti l’importo di € 20.000
  + Spese per interventi su strade aziendali per uso esclusivamente agricolo
  + Spese per acquisto di materiali di consumo (piccoli attrezzi, guanti da lavoro pennelli, chiodi, ecc)
  + Spese per l’acquisto di animali e piante annuali e la loro messa a dimora
  + Spese relative a teleria da cucina, biancheria in genere, tendaggi
  + Spese per posate e stoviglie, soprammobili, quadri e simili
  + Spese per investimenti i cui pagamenti sono antecedenti alla presentazione della domanda salvo quanto previsto al paragrafo 10 relative alla progettazione e alle operazioni propedeutiche all’investimento
  + Spese per interventi su fabbricati e terreni fuori regione
  + Spese finanziate da altre misure del PSR (es. misure per investimenti agricoli)
  + Pagamento di abbonamenti, affiliazioni o costi per partecipazioni a reti di vendita o acquisto servizi
  + Spese per interessi passivi, bancari e legali
  + Spese per la stipula delle polizze fidejussorie e polizze assicurative
  + Quote annuali per la partecipazione a sistemi di certificazioni (fatta eccezione la quota di prima adesione);
  + Acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione;
  + gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d’acconto (F24).

**11. Documenti giustificativi della spesa, modalità di pagamento e gestione dei flussi finanziari da parte dei beneficiari (contabilità separata)**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti di cui al presente Bando, le spese per essere ammesse all’aiuto dovranno essere dimostrate attraverso idonei documenti giustificativi della spesa (es. fatture) e idonee attestazioni del pagamento che dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario nel quale devono essere gestiti i movimenti finanziari relativi all’investimento di cui al presente bando (pagamenti relativi alle forniture dell’investimento e accredito degli aiuti). Tale conto corrente dovrà essere validato nel fascicolo aziendale e dovrà essere dichiarato nella domanda di aiuto e nelle relative domande di pagamento. In caso di variazione del conto corrente quest’ultimo dovrà essere validato nel fascicolo aziendale SIAN ed essere indicato nelle domande di pagamento. Non sono ammissibili spese sostenute con pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

In merito ai documenti giustificativi della spesa (es. fatture) queste dovranno essere intestate inequivocabilmente alla Ditta titolare dell’aiuto e riportare nella causale il dettaglio dei lavori eseguiti o dei beni forniti per la stessa Ditta.

In fase di rendicontazione finale degli investimenti o di SAL, il titolare della domanda di pagamento dovrà dichiarare, ai sensi di legge, che le fatture che espone per la richiesta del pagamento dell’aiuto (indicando fornitore, n. progressivo fattura, data di emissione, importo imponibile e totale fatturato) sono relative ad investimenti/operazioni finanziate con il contributo del PSR Umbria 2014/2020 – Misura 6.4.1.

Il beneficiario, per dimostrare la tracciabilità del pagamento delle spese inerenti la domanda di aiuto finanziata, utilizza le modalità pagamento di seguito riportate attestate dai relativi documenti:

1. a) Pagamento tramite bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
2. b) Pagamento tramite bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale;
3. d) Pagamento tramite vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale.
4. e) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nelle diverse attestazioni di pagamento deve essere specificata la causale del pagamento nel seguente modo “PSR Umbria 2014-2020- Misura 6.4.1. - fattura n.\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_ Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (denominazione ditta fornitrice)”.

Le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”, e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it in vigore il giorno dell’avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

* i pagamenti siano stati regolati per contanti
* i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario
* i pagamenti siano stati effettuati per mezzo di carte di debito o credito.

**12. Entità e aliquota di sostegno**

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale determinato sulla base di una valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese previste in domanda di aiuto e ritenute ammissibili, quantificate sulla base di computi metrici preventivi e dei preventivi di spesa redatti e presentati come meglio specificato al paragrafo 10.6. Il sostegno concesso verrà erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate dal beneficiario per la realizzazione degli investimenti ammessi in domanda di aiuto e ritenute ammissibili e verrà erogato a seguito dell’istruttoria delle domande di pagamento.

Il sostegno massimo concedibile è di € 100.000,00 per ciascun beneficiario, l’aliquota di sostegno è pari al 60% della spesa ammissibile. Il sostegno è concesso in regime De Minimis (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

**13. Procedimento amministrativo**

***13.1 Domande di aiuto - Modalità di presentazione***

Il soggetto interessato agli aiuti previsti dalla presente tipologia di intervento deve presentare domanda di aiuto nei termini previsti dal presente Bando e deve aver precedentemente aggiornato e validato il fascicolo aziendale nel portale SIAN. I dati presenti nel fascicolo aziendale devono essere concordanti con quanto dichiarato e riportato nei documenti allegati alla domanda. Qualora non vi sia tale corrispondenza il fascicolo aziendale deve essere aggiornato e di nuovo validato in corso di istruttoria di ammissibilità. Resta inteso che i requisiti relativi ai suddetti documenti o ai dati del fascicolo aziendale devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto. E’ ammessa una sola domanda di aiuto per soggetto beneficiario.

La compilazione della domanda deve avvenire utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA nell’ambito del portale SIAN. La domanda di aiuto, una volta compilata e rilasciata su sistema SIAN, deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta richiedente, scansionata e trasmessa, a mezzo PEC alla Regione Umbria al seguente indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it)

La PEC deve avere come oggetto la seguente indicazione: “PSR 2014/2020 per l’Umbria - Sottomisura 6.4.1 – Ditta\_\_\_\_\_\_\_\_” .

Nel caso di presentazione di domande di aiuto dei progetti delle aree ITI Trasimeno e SNAI Orvietano, per i quali sono previsti fondi aggiuntivi come previsto al paragrafo 7, nell’oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere apposta, dopo l’indicazione della Ditta, la dicitura “Progetto ITI Trasimeno” o “Progetto SNAI Orvietano”.

La compilazione della domanda di aiuto deve essere effettuata da un tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale e accreditato presso la Regione (di seguito “responsabile del fascicolo di domanda”) delegato con mandato unico ed esclusivo del titolare/rappresentante legale dell’azienda richiedente antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto.

Il responsabile del fascicolo di domanda può essere anche un soggetto diverso da quello che compila e detiene il fascicolo aziendale.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione scansionata:

* 1. copia del documento d’identità in corso di validità;
  2. scheda tecnica di Intervento e relazione tecnica descrittiva dell’azienda e degli investimenti (allegato 1);
  3. dichiarazione attestante il non avvenuto inizio lavori con allegata la documentazione fotografica dettagliata dello stato di fatto degli immobili oggetto di investimento alla data di presentazione della domanda debitamente timbrata e sottoscritta dal responsabile del fascicolo di domanda. Nel caso in cui detti immobili siano stati oggetto di altri investimenti finanziati con altri contributi, vanno dettagliatamente documentati i lavori già realizzati;
  4. **con riferimento agli interventi cantierabili al momento della presentazione della domanda di aiuto:** documentazione attestante la cantierabilità dell’investimento (SCIA, permessi di costruire, svincoli, etc.) completa degli allegati di cui alla successiva lettera f);
  5. **con riferimento agli interventi non cantierabili al momento della presentazione della domanda di aiuto:** progetto definitivo o esecutivo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici unitamente all’atto di validazione dello stesso come definito all’art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Il progetto deve essere completo degli elaborati così come previsto dagli articoli specifici del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii, completo di computi metrici estimativi come previsti al successivo punto f);
  6. computi metrici estimativi redatti applicando alle quantità complessive, desunte dai disegni quotati, i prezzi unitari dei preziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili). Le voci di spesa non contemplate nei preziari stessi dovranno essere computate attraverso analisi dei prezzi, con riferimento ai materiali, alle ore di lavoro necessarie all’esecuzione delle opere ed al costo orario desunto dai listini provinciali per le tipologie di manodopera necessarie. Allegati al computo metrico generale vanno presentati i computi metrici/preventivi relativi alle seguenti categorie di interventi finalizzati a: risparmio energetico/riduzione emissioni in atmosfera, innovazione, abbattimento barriere architettoniche, inserimento paesaggistico. Ai fini dell’attribuzione del punteggio rapporto costo/beneficio relativo all’investimento vanno presentati specifici computi relativi ai servizi che si intende realizzare;
  7. nel caso di acquisizione di beni materiali (quali impianti, macchinari, attrezzature, componenti edili, etc.) e beni immateriali non compresi nelle voci dei prezzari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, almeno tre preventivi di spesa confrontabili come previsti al paragrafo 10.6, punto b);
  8. dichiarazione del beneficiario di rientrare nei limiti di microimpresa o piccola impresa (specificando se si tratta di imprese autonoma, associata o collegata) come previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio [2003](https://it.wikipedia.org/wiki/2003). Per le aziende senza obbligo di deposito del bilancio dovrà essere allegata apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito all’anno precedente la presentazione della domanda;
  9. planimetria dell’azienda richiedente con evidenza degli immobili oggetto dell’investimento corredata da apposita legenda che specifichi gli interventi e le attività che verranno svolte nei singoli immobili o aree esterne;
  10. visure catastali del/i bene/i, rilasciate da non più di sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;
  11. documentazione attestante la disponibilità del/i bene/i oggetto della domanda di sostegno, (proprietà dei beni o altro diritto reale o personale di godimento con esclusione del contratto di comodato). In caso diverso dalla proprietà, i contratti e gli atti dovranno riportare la clausola che la disponibilità del bene dovrà essere garantita fino alla scadenza del vincolo ovverosia cinque anni successivi alla data di liquidazione del saldo da parte AGEA-OP.

Nel caso di locazione, il richiedente dovrà presentare autorizzazione ai sensi di legge del proprietario dell’immobile alla realizzazione dell’intervento, alla richiesta di contributo e all’impegno a non mutare la destinazione d’uso nel periodo vincolativo. Nel caso in cui il titolo di detenzione degli immobili abbia una durata residua che non permetta il rispetto del vincolo quinquennale, il richiedente è tenuto ad acquisire, anteriormente alla domanda di liquidazione finale dell’aiuto, la documentazione comprovante il rinnovo del contratto di locazione degli immobili sui quali mantenere l’impegno assunto.

* 1. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii) ed inerente ai loro familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato italiano.
  2. dichiarazione relativa agli aiuti in regime “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013) (allegato 3)
  3. per le fattorie sociali documentazione attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 153, comma 4 della legge regionale 12/2015;
  4. atto costitutivo e/o statuto nel caso di imprese costituite in forma societaria e copia dell’atto societario che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuoterne il relativo contributo.

Al fine di valutare le domande di aiuto per l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere allegati, a seconda dei casi, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1. Segnalazione Certificata di Inizio delle attività per le aziende già in esercizio (agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali);
2. dichiarazione di impegno con la quale si individuano il numero di unità lavorative che si intende assumere specificando che tali assunzioni devono essere mantenute per un periodo minimo di tre anni dalla data di erogazione del saldo.
3. dichiarazione relativa alla localizzazione degli investimenti in relazione alle seguenti zone con indicazione delle particelle interessate e del tipo di investimento che ivi si intende realizzare:

- Interventi in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

- Natura 2000 e Aree naturali protette

1. Computi metrici preventivi comprensivi dei computi metrici specifici per le categorie di spesa oggetto di valutazione per l’attribuzione dei criteri di selezione (risparmio energetico, abbattimento barriere architettoniche, inserimento paesaggistico, implementazione di servizi, innovazione)
2. Attestazione dell’adesione dell’azienda al regime biologico qualora presente
3. Certificazione ambientale/ richiesta di certificazione qualora presente
4. Vincolo su fabbricati soggetti a vincolo architettonico qualora presente.

In tutti i casi sono fatte salve disposizioni più favorevoli stabilite dalle vigenti normative in materia di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni che in fase istruttoria dovranno essere verificate.

Tutti i contratti, atti e documenti allegati alla domanda, in originale o copia conforme devono risultare redatti, stipulati e, qualora previsto, registrati in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

Si precisa che alla data di presentazione della domanda di aiuto i fabbricati oggetto di investimento per il quale si chiede l’aiuto devono essere validati nel fascicolo aziendale e iscritti all’elenco regionale Agriturismo.

***13.2 Istruttoria delle domande di aiuto***

L’istruttoria delle domande di aiuto avverrà a cura del Servizio regionale Servizi alle Imprese Agricole, diversificazione Servizio istruttore.

L’esame istruttorio cui verranno sottoposte le domande presentate si articolerà in 2 fasi:

**A) FASE DI RICEVIBILITÀ**

Saranno ritenute irricevibili e quindi non ammesse alla fase successiva di ammissibilità le domande:

* + pervenute fuori dai termini di presentazione delle domande di aiuto via PEC (farà fede la data di spedizione della PEC);
  + non sottoscritte dal titolare/dal legale rappresentante dell’azienda;
  + carenti del documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.

In caso di domanda irricevibile, viene data comunicazione da parte del Servizio istruttore all’interessato sulle motivazioni per le quali la domanda è stata dichiarata irricevibile, concedendo allo stesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, un termine di 10 giorni per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ricevibilità della domanda, il Servizio istruttore adotterà l’atto di conclusione del procedimento. Viceversa, nell’ipotesi in cui la domanda può essere dichiarata ricevibile, la stessa verrà valutata sotto il profilo dell’ammissibilità.

L’iter amministrativo della fase di ricevibilità delle domande di aiuto si concluderà con l’adozione, da parte del Servizio istruttore, di un atto amministrativo che approva l’elenco delle domande di aiuto ricevibili ordinate in maniera decrescente in base al punteggio autodichiarato dal beneficiario relativo ai criteri di selezione e la declaratoria delle domande irricevibili. Tale atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Umbria e sul canale regionale web dedicato al PSR Umbria.

B) **FASE DI AMMISSIBILITÀ AMMINISTRATIVA E di VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE DI AIUTO**

La fase procedurale di ammissibilità amministrativa e di valutazione tecnica delle domande di aiuto verrà eseguita sulle domande che in base al punteggio autodichiarato relativo ai criteri di selezione hanno potenzialmente la copertura finanziaria per la concessione dell’aiuto.

L'istruttoria di ammissibilità e di valutazione della domanda di aiuto è preordinata alla verifica:

* del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità richiesti dal presente Bando, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e nella relativa scheda tecnica di misura nonché nei documenti allegati;
* dell’ammissibilità degli investimenti in funzione degli obbiettivi del presente Bando
* dei punteggi relativi ai criteri di selezione attraverso la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi per la loro attribuzione;
* della ragionevolezza e congruità della spesa preventivata e presa a base per la commisurazione dell’aiuto.

Le carenze di un qualsiasi elemento formale della domanda di aiuto possono essere sanate attraverso la procedura di seguito indicata.

In caso di mancanza, incompletezza e irregolarità formale dei documenti e delle dichiarazioni che devono essere allegati alla domanda di aiuto, fatta eccezione di quelli indicati alla precedente lettera A), il Servizio istruttore concederà alla Ditta richiedente un termine non superiore a 20 giorni solari dalla richiesta inviata dal Servizio via PEC, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i., affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e vengano prodotti i documenti necessari da parte della stessa Ditta. Si precisa, che nel termine assegnato dal Servizio istruttore, può essere sanata soltanto la mancanza, l’incompletezza e l’irregolarità formale delle dichiarazioni e dei documenti necessari ma non i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere al momento del rilascio della domanda di aiuto.

Qualora gli elementi di incompletezza e irregolarità dovessero permanere la domanda verrà valutata secondo quanto segue:

* inammissibilità della domanda qualora non siano attestati i requisiti minimi di accesso agli aiuti;
* ammissibilità parziale sulla base dei documenti e dei relativi requisiti attestati con la documentazione presente.

La fase di ammissibilità amministrativa è effettuata iniziando dalle domande di aiuto relative ai fondi aggiuntivi ITI Trasimeno e SNAI Orvietano fino alla concorrenza del budget relativo a tali progetti rispetto all’ammontare degli aiuti richiesti dalle aziende. Successivamente si procederà all’ istruttoria di ammissibilità amministrativa delle domande di aiuto non facenti parte dei suddetti progetti speciali.

In esito a tale fase viene predisposto l’elenco delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili con l’indicazione del punteggio attribuito, distinte per singola graduatoria (generale, ITI e SNAI). Le domande di aiuto facenti parte dei progetti speciali ITI e SNAI che non trovano copertura finanziaria con i fondi aggiuntivi loro assegnati verranno riposizionate, in base al punteggio autodichiarato, all’interno della graduatoria generale e in caso di possibilità di copertura finanziaria per le stesse verranno istruite per l’ammissione al finanziamento.

In caso di domanda di aiuto non ammissibile, verranno comunicate all’interessato, da parte del Servizio istruttore, le motivazioni per le quali la domanda di aiuto è stata dichiarata inammissibile, concedendo allo stesso un termine di 10 giorni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni. Infruttuosamente decorso tale termine o in caso di permanenza delle cause che ostano alla dichiarazione di ammissibilità della domanda, sarà adottato l’atto di conclusione del procedimento. Viceversa, nell’ipotesi in cui la domanda di aiuto può essere dichiarata ammissibile, sarà adottato il relativo provvedimento di ammissibilità nell’ambito della graduatoria di ammissibilità delle domande all’aiuto.

Le domande dichiarate ammissibili sotto il profilo amministrativo formale e della valutazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione saranno oggetto un atto amministrativo che approva le graduatorie così distinte:

1. Graduatoria generale – riporta tutte le domande di aiuto ammesse a finanziamento in ordine di punteggio attribuito in istruttoria ed a seguire le domande ricevibili ordinate in maniera decrescente in base al punteggio autodichiarato;
2. Graduatoria fondi aggiuntivi ITI Trasimeno – riporta tutte le domande di aiuto delle aziende del progetto ammesse a finanziamento in ordine di punteggio attribuito in istruttoria fino all’esaurimento delle risorse finanziarie assegnate;
3. Graduatoria fondi aggiuntivi SNAI Orvietano - riporta tutte le domande di aiuto di aziende aderenti al progetto ammesse a finanziamento in ordine di punteggio attribuito in istruttoria fino all’esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Con lo stesso atto amministrativo viene approvata anche la declaratoria delle domande di aiuto inammissibili al finanziamento in esito all’istruttoria tecnico amministrativa.

***13.3 Pubblicazione delle graduatorie delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, declaratoria delle domande inammissibili e comunicazioni***

Le graduatorie di cui al precedente paragrafo verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale web della Regione Umbria al canale Sviluppo Rurale unitamente alla declaratoria delle domande non ammissibili.

Ai beneficiari che risultano ammessi a finanziamento verrà data apposita comunicazione via PEC con richiamo agli impegni ed ai vincoli derivanti dal finanziamento. Tale comunicazione costituisce titolo giuridicamente vincolante alla concessione degli aiuti.

I soggetti la cui domanda è stata dichiarata inammissibile possono, proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria nei termini di legge. La data di pubblicazione della graduatoria è la data di riferimento per il calcolo degli aiuti in regime de minimis, ai sensi del, Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che saranno oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, da parte della Regione, ai fini della verifica di eventuali cumuli.

***13.4 Presentazione delle domande di pagamento***

Le domande di pagamento (Anticipo, SAL e Saldo), compilate conformemente al modello presente nel portale SIAN, una volta rilasciate a sistema, devono essere stampate, firmate e scansionate e inoltrate alla Regione Umbria via PEC all’indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) unitamente alla scansione del documento di riconoscimento del beneficiario e della documentazione tecnica prevista, nel rispetto delle scadenze di cui al paragrafo 13.5.

Per garantire una efficiente e rapida rendicontazione della spesa, anche al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse previste dal PSR per l’Umbria, il beneficiario deve presentare, entro sei mesi dalla ricezione del nulla osta da parte della Regione, una domanda di pagamento dell’anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso, o, in alternativa, una domanda di pagamento per lo Stato di Avanzamento dei lavori entro nove mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione, per un importo pari ad almeno al 30% del contributo concesso ovvero, entro lo stesso termine, la domanda di pagamento del saldo finale.

La mancata presentazione della domanda di anticipo o della domanda di acconto (SAL) entro i termini o di un SAL di importo inferiore alla percentuale indicata, si considera come violazione degli impegni per la quale è prevista l’esclusione dagli aiuti come previsto all’allegato 5 del presente Bando.

Di seguito le diverse tipologie di domanda di pagamento:

A) **richiesta di liquidazione di anticipo**, di importo massimo pari al 50% del contributo concesso.

Ai sensi dell’art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013 alla domanda di anticipo va allegata una garanzia fideiussoria a favore di Agea pari al 100% dell’importo da anticipare. La scadenza della garanzia è quella prevista dal nulla osta per la presentazione della domanda di pagamento del saldo (ultimazione lavori) rinnovabile automaticamente di anno in anno, fino a cinque annualità o sino allo svincolo della stessa da parte dell’Organismo Pagatore AGEA. Le garanzie fideiussorie devono essere stipulate alle condizioni contrattuali riportate nello schema predisposto dall’OP – AGEA e scaricabili nel portale SIAN e devono essere prodotte in originale cartaceo, sottoscritte dal beneficiario, al Servizio Servizi alle Imprese Agricole, Diversificazione.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata, oltre la garanzia fideiussoria e un documento di identità in corso di validità del richiedente, la documentazione attestante l’inizio dei lavori relativi all’investimento immobiliare finanziato ovvero in caso di investimenti esclusivamente mobiliari, l’ordinativo di fornitura del bene oggetto della domanda.

B) **richiesta di liquidazione di un acconto** sulla base dello stato di avanzamento lavori (SAL). **L’acconto** può essere richiesto da beneficiari che possono aver già percepito una quota di contributo a titolo di anticipo e pertanto si distinguono le seguenti casistiche:

1) erogazione dell’acconto nel caso di anticipo erogato;

2) erogazione dell’acconto nel caso di anticipo non erogato.

Nell’ipotesi di cui al punto 1), la quota di acconto richiesto deve essere pari al 30% del contributo totale concesso e la somma tra anticipo e SAL non può superare l’80% del contributo totale concesso. Le spese rendicontate devono coprire almeno quanto già erogato a titolo di anticipo più la quota richiesta a titolo di SAL.

Nell’ipotesi di cui al punto 2), lo stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa compresa fra un minimo del 30% ed un massimo dell’80% del contributo concesso. Le spese rendicontate devono coprire la quota richiesta a titolo di SAL.

Le domande di anticipo e di acconto vanno avanzate mediante la procedura on-line su SIAN, stampate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse alla regione Umbria via PEC.

Qualora lo Stato di Avanzamento Lavori riguardi operazioni per le quali non sussistono le condizioni di funzionalità dell’investimento finanziato (progetto stralcio), il beneficiario deve accompagnare il SAL con una garanzia fideiussoria prestata a favore della Regione Umbria pari al 100% dell’importo da anticipare, da compilare su apposito modello messo a disposizione dall’Amministrazione, sottoscritta dal beneficiario e da consegnare in originale cartaceo al Servizio Servizi alle Imprese Agricole, Diversificazione.

Alla domanda di acconto deve inoltre essere allegato:

1. un documento di identità in corso di validità del beneficiario;
2. relazione tecnica descrittiva dello stato di attuazione del programma di investimenti finanziato;
3. contabilità dei lavori eseguiti completa di computi metrici e relative fatture con allegata dichiarazione del titolare della domanda come prevista al paragrafo 11;
4. copia dei bonifici di pagamento riportanti l’indicazione di cui al paragrafo 11;
5. estratti conto rilasciati dall’istituto di credito, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate;
6. Relazione del Direttore dei Lavori che attesta la conformità delle operazioni eseguite e delle relative spese con il progetto iniziale o con la variante approvata dalla Regione Umbria ed in caso di stralcio del progetto la relazione dovrà dimostrare l’autonomia funzionale dell’intervento oggetto della domanda di SAL.

C) **richiesta di liquidazione del saldo**.

La domanda di pagamento del saldo dell’aiuto deve essere inoltrata entro i termini indicati al punto al paragrafo 13.5.

La domanda di pagamento del saldo finale è prodotta correttamente se è corredata della seguente documentazione scansionata:

1. relazione in ordine all’accertamento sopralluogo con la quale il responsabile del “fascicolo di domanda” certifica:

- la regolare esecuzione del programma d’investimenti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata, nonché la congruità con i computi metrici consuntivi;

- gli effetti sull’economia e organizzazione aziendale in conseguenza della realizzazione degli investimenti e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati a regime;

- la corrispondenza quali-quantitativa dei materiali effettivamente impiegati per la realizzazione degli investimenti rispetto a quelli indicati nella contabilità finale.

1. contabilità finale dei lavori eseguiti completa di computi metrici consuntivi redatti sulla scorta dei prezzari utilizzati per la redazione di quelli preventivi e del quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi. Il quadro riepilogativo (rendiconto finale) deve comprendere le quantità totali dei lavori, come risultanti dal computo metrico consuntivo per ciascuna voce di spesa, il prezzo effettivamente pagato, gli estremi della/delle relative fattura/e di pagamento quietanzate, l’importo imponibile complessivo e l’indicazione “quota parte” qualora la fattura indicata ricomprende anche ad altri lavori relativi ad altre voci di spesa. Vanno esposti anche i computi metrici consuntivi relativi alle opere che hanno portato all’attribuzione di punteggi relativi a specifici criteri di selezione;
2. originali delle fatture con con allegata dichiarazione del titolare della domanda come prevista al paragrafo 11;
3. bonifici di pagamento riportanti l’indicazione di cui al paragrafo 11;
4. qualora non risulti chiaramente tracciato il flusso dei pagamenti con riferimenti chiari a modalità, causale o fattura cui si riferiscono, dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte fornitrici con l’indicazione delle modalità e data di pagamento, la causale del pagamento e gli estremi della fattura cui si riferiscono;
5. estratti conto rilasciati dall’istituto di credito, con evidenziati i pagamenti relativi alle fatture rendicontate;
6. disegni consuntivi (piante sezioni e prospetti, anche delle fondazioni, debitamente quotati);
7. planimetrie con evidenziate le opere realizzate con l’ubicazione degli interventi realizzati debitamente evidenziati con legenda a margine;
8. documentazione fotografica debitamente firmata e datata relativa alle varie fasi di realizzazione degli investimenti con particolare riferimento alle fasi esecutive degli interventi che non risultano verificabili al termine dell’investimento (es. murature cuci e scuci, impiantistica, elementi strutturali sotterranei, cappotti termici, etc.) e documentazione fotografica di tutti gli investimenti mobiliari e mobiliari fissi per destinazione, nella quale risulti altresì ben evidente il numero della matricola che deve corrispondere a quello riportato nella descrizione della fattura di acquisto;
9. segnalazione certificata di Inizio Attività – SCIA depositata presso il Comune in relazione all’attività svolta dall’azienda beneficiaria;
10. prospetto del calcolo delle parcelle dei professionisti intervenuti nella realizzazione del programma di investimenti effettuato sulla base del DM 140/2012;
11. eventuali documenti attestanti la permanenza dei criteri di selezione (assunzione unità lavorative, acquisizione certificazione ambientale, qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale) attribuiti nella fase di ammissibilità della domanda di aiuto;
12. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) inerente i familiari conviventi di maggiore età e residenti nel territorio dello Stato.

***13.5 Termini e scadenze***

Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è il **01/07/2019 2019 alle ore 12.00** fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura. Entro tale termine dovrà essere rilasciata la domanda nel portale SIAN. Entro il giorno 12/07/2019, salvo eventuali proroghe, dovrà pervenire, pena irricevibilità della domanda, presso gli uffici regionali tramite PEC la domanda comprensiva degli allegati, rilasciata stampata e firmata dal beneficiario con allegato il documento di identità in corso di validità.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo e l’ultimazione dei lavori è il 31/12/2020 alle ore 23,59 fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Responsabile di Misura secondo quanto previsto al paragrafo 13.6. Entro tali termini dovrà essere rilasciata la domanda nel portale SIAN. Entro il giorno 11/01/2021, salvo eventuali proroghe, dovrà pervenire tramite PEC presso gli uffici regionali, pena irricevibilità della domanda e la revoca dell’aiuto concesso, la domanda di saldo comprensiva degli allegati, rilasciata stampata e firmata dal beneficiario con allegato il documento di identità in corso di validità.

Le domande di pagamento di anticipo o acconto (SAL) devono essere avanzate secondo quanto segue, pena la revoca del contributo:

* domanda di anticipo per un importo non superiore al 50% entro sei mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione dell’aiuto;

in alternativa:

* domanda di stato avanzamento lavori (SAL) per un importo pari ad almeno il 30% e non superiore all’80% entro nove mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione dell’aiuto o, entro lo stesso termine, domanda di saldo finale.

***13.6. Varianti e proroghe***

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare sono considerate varianti:

a) cambio di beneficiario;

b) cambio di sede dell'investimento;

c) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;

d) modifica della tipologia di opere approvate anche in relazione alla riduzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione che hanno dato luogo all’ammissione al finanziamento.

E’ consentita la richiesta di varianti in corso d’opera, fermo restando il limite massimo di spesa e di contributo ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.

La richiesta di variante dovrà essere corredata da una nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che s’intendono apportare completa di eventuali nuovi computi metrici estimativi e preventivi di spesa e la eventuale rideterminazione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La richiesta di variante deve essere avanzata almeno 30 giorni prima la scadenza temporale per la presentazione della domanda di saldo o eventuale proroga e deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione che si riserva di accettarla o meno, a seguito della verifica:

a) del permanere dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;

b) della coerenza con gli obiettivi del programma di investimenti approvato.

c) del raggiungimento di un punteggio non inferiore a quello dell’ultima domanda di aiuto utilmente collocata nella graduatoria delle domande finanziate con la dotazione finanziaria della sottomisura.

Non sono considerate varianti le modifiche non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti. Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di spesa in riduzione purché contenute in una percentuale del 10% rispetto alla spesa ammessa.

Delle modifiche non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, dovrà essere data comunicazione, entro i termini di presentazione delle domande di pagamento del SAL o del saldo, allegando idonea documentazione.

Ogni variante dovrà essere cantierabile ai sensi della normativa vigente.

La proroga dei termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori può essere disposta dal Servizio Servizi alle imprese agricole, diversificazione, qualora lo ritenga necessario e possibile compatibilmente con le scadenze finanziarie del Programma.

La suddetta proroga dei termini può essere autorizzata dal Responsabile di Misura competente previa presentazione della richiesta scritta da parte del beneficiario, indicante la motivazione dell’istanza e la data proposta per la presentazione della domanda di saldo. All’istanza va allegata la documentazione attestante l’impossibilità di rispettare la tempistica.

La richiesta di proroga deve essere presentata entro la data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena il diniego della stessa.

Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l’anticipo, l’eventuale concessione della proroga resta subordinata alla presentazione, nei termini stabiliti dal Servizio competente, dell’appendice di proroga dei termini della garanzia fidejussoria secondo le modalità e per il periodo di copertura previsti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto il pagamento del SAL con fidejussione la proroga dell’appendice andrà presentata anche per la fidejussione in favore della Regione.

In ogni caso le proroghe, seppur nel rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza di parte, sono concesse solo se compatibili con le scadenze finanziarie annuali dei fondi FEASR e con le procedure di erogazione degli aiuti stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA.

***13.7. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa***

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento UE n. 809/2014: “Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti.” A tal fine l’amministrazione regionale potrà richiedere la documentazione e le attestazioni al fine di verificare l’errore dichiarato dal richiedente.

Non sono considerati errori palesi la mancata indicazione del CUAA, della Partita IVA e la mancata apposizione della firma.

***13..8 Responsabilità e tempistica delle diverse fasi procedimentali***

***13.8.1 Fase di ricevibilità e ammissibilità delle domande di aiuto***

Le domande di aiuto, una volta rilasciate nell’applicativo SIAN e pervenute via PEC alla Regione, vengono assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell’istruttoria.

I funzionari, prese in carico le domande da istruire, procedono, compilando e sottoscrivendo le apposite check list e, relativamente a ciascuna domanda di aiuto assegnata, alla verifica istruttoria di ricevibilità che si concluderà con la proposta di ricevibilità/irricevibilità per tutte le domande di aiuto pervenute. Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie, propone al Responsabile di misura l’atto amministrativo di approvazione di un elenco delle domande di aiuto ricevibili ordinate in maniera decrescente in base al punteggio autodichiarato dal beneficiario relativo ai criteri di selezione e la declaratoria delle domande irricevibili.

Al fine di non gravare l’amministrazione regionale di oneri eccessivi, l’istruttoria di ammissibilità delle domande ricevibili sarà effettuata se le stesse, in base al punteggio che i beneficiari hanno dichiarato, rientrano tra quelle potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse disponibili per il presente Bando.

Il Responsabile di Misura, per il tramite della procedura SIAN, determina il minimo punteggio utile per accedere al finanziamento e stabilisce il numero delle domande da sottoporre a verifica istruttoria di ammissibilità, anche tenendo conto delle possibili riduzioni dei punteggi o della inammissibilità di alcune domande.

Per tali domande i funzionari incaricati procedono all’istruttoria tecnico-amministrativa attraverso la verifica della documentazione allegata alla domanda di aiuto e degli altri elementi presenti nel fascicolo aziendale validato.

In caso di domande incomplete od irregolari, il funzionario incaricato richiede, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i., l’integrazione o la regolarizzazione della domanda di aiuto dando un termine di 20 giorni solari dalla richiesta inviata via PEC.

In caso di mancata o parziale integrazione l’istruttoria sarà chiusa con riferimento alla documentazione presentata.

Il tecnico istruttore conclude l’attività istruttoria con la proposta ammissibilità/ammissibilità parziale/inammissibilità a finanziamento per le domande di aiuto per le quali vi è disponibilità finanziaria compilando una check list di istruttoria e proponendo per le domande ammissibili la relativa concessione dell’aiuto mentre per le domande inammissibili il diniego con l’indicazione delle motivazioni tecniche e/o giuridiche.

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze delle istruttorie propone al Responsabile di misura l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, e la declaratoria delle domande inammissibili.

Per le domande risultate ammissibili e finanziabili, sarà inviato ai beneficiari il nulla osta di concessione dell’aiuto che diviene impegno giuridicamente vincolante per le due parti.

Per quelle dichiarate inammissibili, ammissibili parzialmente o non finanziabili per riduzione del punteggio, verranno notificati agli interessati, a mezzo PEC, gli atti con le motivazioni di esclusione o riduzione.

Il tempo a disposizione per tale fase procedimentale è pari a **120 giorni**.

***13.8.2 Fase di ricevibilità e ammissibilità delle domande di pagamento***

Le domande di pagamento di anticipo, SAL e di saldo, una volta rilasciate nell’applicativo SIAN e pervenute via PEC alla Regione, vengono assegnate dal Responsabile del procedimento ai funzionari titolari dell’istruttoria i quali svolgono tutti gli adempimenti connessi alla verifica della ricevibilità verificandone la completezza, conformità e regolarità delle domande di pagamento oltre che alla verifica amministrativa e tecnico-contabile dell’ammissibilità, inammissibilità parziale o totale degli importi richiesti.

In caso di domande incomplete od irregolari, il funzionario incaricato richiede, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90 e s.m.i., l’integrazione o la regolarizzazione della domanda di pagamento dando un termine di 20 giorni dalla richiesta inviata via PEC.

In caso di mancata o parziale integrazione l’istruttoria si concluderà con la documentazione presentata.

Il controllo amministrativo e tecnico-contabile della domanda di pagamento del saldo deve comprendere anche una visita in azienda (controllo in situ) al fine di verificare:

* la rispondenza di quanto effettivamente realizzato rispetto a quanto previsto nella domanda di aiuto o nella richiesta di variante approvata dalla Regione;
* la rispondenza di quanto effettivamente realizzato ai documenti tecnico-amministrativi e

contabili prodotti dal beneficiario unitamente alla domanda di pagamento compresa la valutazione dei requisiti relativi ai criteri di selezione dichiarati in domanda di aiuto o relativa variante approvata dalla Regione;

* l’effettiva efficienza e funzionalità degli investimenti realizzati e la rispondenza con la documentazione amministrativa prodotta per l’esercizio dell’attività prevista.

Le domande istruite e corredate dalle check list compilate e sottoscritte dagli istruttori vengono trasmesse al responsabile del procedimento.

***13.8.3 Fase di liquidazione delle domande di pagamento***

Nel caso d’istruttoria positiva la check list dovrà concludere con la proposta di liquidazione della spesa domandata indicando:

a) dichiarazione di conformità e congruenza delle spese effettuate;

b) importo totale di spesa e contributo ammissibile a liquidazione.

Nel caso d’istruttoria negativa o parzialmente negativa la check list dovrà concludere con la

declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda di pagamento nella quale deve essere esplicitamente indicato quanto segue:

a) identificazione e quantificazione delle spese non ammissibili all’aiuto;

b) motivazioni che hanno portato alla conclusione di inammissibilità totale o parziale delle spese all’aiuto e relativi riferimenti giuridici sulla cui base se ne dichiara l’inammissibilità.

Terminate le fasi istruttorie, per le domande ammissibili, il Responsabile del procedimento

provvede a trasmette al Responsabile di misura le proposte di atto amministrativo di liquidazione o rigetto sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento pervenuta.

***13.8.4 Fase di autorizzazione al pagamento***

Il Responsabile di misura, viste le proposte, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, con richiesta di riesame al Responsabile del procedimento.

Una volta concluso l’eventuale riesame:

* per le domande inammissibili, viene adottato l’atto di esclusione
* per le domande ammissibili al pagamento, viene effettuata l’estrazione del campione da sottoporre “controllo in loco”. Le domande estratte vengono escluse dal pagamento in attesa dell’esito del controllo.

Il Responsabile di misura approva gli atti che autorizzano il pagamento delle domande liquidabili o

parzialmente liquidabili, provvedendo ad autorizzare gli elenchi di liquidazione e ad inviarli all’Autorità di gestione per l’inoltro all’Organismo Pagatore AGEA.

Solo qualora vi siano riduzioni o esclusioni della liquidazione dell’anticipo o del SAL le relative motivazioni vanno notificate alle aziende interessate tramite PEC.

Per le domande di saldo, a conclusione del procedimento, vengono notificate tramite PEC ai beneficiari dal Responsabile di misura l’ammissione alla liquidazione o le cause di esclusione e/o riduzione.

Nella notifica sono riportate:

* tutte le spese ammesse e, se del caso, quelle non ammesse o oggetto di riduzioni, con esplicitate
* le motivazioni di esclusione;
* il richiamo agli impegni da mantenere nel corso del periodo vincolativo.

I tempi procedimentali per l’istruttoria delle domande di pagamento fino alla fase di autorizzazione al pagamento sono i seguenti:

* domanda di pagamento dell’anticipo: **30 giorni**
* domanda di pagamento del SAL o del saldo: **120 giorni**

***13.8.5 Fase di erogazione degli aiuti***

La responsabilità di tale fase è in capo all’Organismo Pagatore AGEA che è responsabile per la liquidazione degli aiuti.

Si precisa che i tempi procedimentali indicati al presente paragrafo, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 8, (3), della legge 241/1990 e s. m. i., con la pubblicazione delle presenti disposizioni s’intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della stessa legge in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

**14. Impegni e altri obblighi del beneficiario, controlli, riduzioni ed esclusioni**

***14.1 - Impegni e obblighi del beneficiario***

Il richiedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, assume quali proprie tutte le pertinenti dichiarazioni e impegni di seguito riportate:

1. che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
2. di essere a conoscenza delle disposizione e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, approvato della Commissione europea, per accedere alle misure prescelte;
4. di non essere un’impresa in condizioni di difficoltà secondo le previsioni recate dal regolamento (UE) n.651/2014, articolo 2, (18) e di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi variazione di tali condizioni qualora si verifichi prima della liquidazione degli aiuti;
5. di essere a conoscenza che le misure del PSR alle quali ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d’ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall’impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
6. di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di aiuti di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, introdotte con successivi regolamenti comunitari e disposizioni nazionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
7. di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso pubblico;
8. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria, nel presente Avviso e nella domanda;
9. di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda di aiuto;
10. di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne nei casi di forza maggiore previsti dalla normativa, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
11. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 (riduzioni ed esclusioni) del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 e dei relativi atti nazionali e regionali di attuazione;
12. di consentire che le autorità competenti abbiano accesso, in ogni momento e senza restrizione, agli immobili, alle aree e alle sedi oggetto dell’investimento finanziato per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
13. che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro contributi, detrazioni ed agevolazioni ad altri enti pubblici;
14. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti, tra l’altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
15. di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell’organismo pagatore riconosciuto AGEA-OP, e che potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
16. di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 33 del decreto legislativo 228/2001;
17. di impegnarsi a presentare, entro sei mesi dalla ricezione del nulla osta, una domanda di pagamento dell’anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso, o, in alternativa, entro 9 (nove) mesi dal ricevimento del nulla osta di concessione, una domanda di pagamento per uno Stato di Avanzamento dei lavori di importo pari ad almeno il 30% del contributo concesso;
18. di impegnarsi a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto maggiorate di eventuali sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e regionali;
19. di impegnarsi a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo rurale regionale approvato dalla Commissione europea;
20. di impegnarsi a conservare nel fascicolo di domanda l’originale di tutti i documenti inerenti l’operazione finanziata (domanda, progetti, autorizzazioni, fatture, bonifici, ecc.), fino alla fine del periodo vincolativo;
21. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto;
22. di impegnarsi a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013;
23. di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
24. di impegnarsi, a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei cinque anni successivi al completamento dell’investimento:

i) a non alienare, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il bene oggetto del pubblico sostegno e, per i beni mobili, a non trasferirli in sito fuori regione;

ii) a mantenere il bene in esercizio funzionale avendo cura di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello delle prestazioni;

iii) a non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la durata del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo dell’aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco di liquidazione).

Su richiesta dei beneficiari la Regione può, in casi debitamente motivati, autorizzare il trasferimento degli impegni assunti per il periodo vincolativo ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando a condizione che gli stessi vengano formalmente assunti dal subentrante, per il restante periodo vincolativo, mediante apposita clausola scritta riportata nell’atto di cessione del bene vincolato. La sostituzione, esclusivamente a proprie spese, di beni mobili o parti di impianti tecnologici oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa, se preventivamente autorizzata dalla Regione, e sui nuovi beni continua a gravare l’impegno per il periodo residuo.

***14.2 Controlli, riduzioni ed esclusioni***

Le attività di controllo prevedono: a) controlli amministrativi, b) controlli in loco, c) controlli ex post. Le suddette verifiche verranno eseguite dalla Regione Umbria e dall’Organismo pagatore AGEA o da soggetti formalmente delegati da questi come previsto all’art. 4 dell’allegato A alla DGR 1310/2017 “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020”.

Alle domande finanziate a valere sul presente Bando si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 e s.m.i., in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni comuni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti.

L’allegato A alla delibera citata contiene le fattispecie di violazioni delle dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure connesse agli investimenti, nonché i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n.640/2014 e in applicazione dell’articolo 24 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante: “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” . Ai sensi dell’articolo 71 (1), secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se il termine temporale del mancato rispetto degli impegni non è oggettivamente verificabile viene recuperato l’intero ammontare del contributo accordato.

Le riduzioni ed esclusioni non si applicano nel caso di cause di forza maggiore di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/2013.

Ai fini della presente tipologia di intervento si prevedono, ad integrazione dei suddetti impegni, gli impegni specifici come riportati nell’allegato 5 al presente Bando.

**15. Revoche**

Costituiscono motivi di revoca del finanziamento:

1. il mancato rispetto dei termini indicati al precedente paragrafo 13.5 (*Termini e scadenze****)*** o, in caso di richiesta di proroga, il mancato rispetto della proroga concessa;
2. la mancata presentazione della domanda di anticipo o di SAL o di saldo nei tempi previsti al paragrafo 13.5 e oggetto di regime sanzionatorio come previsto all’allegato 5 del presente Bando;
3. la realizzazione di progetti difformi da quanto approvato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e/o di variante approvata dalla Regione;
4. il mancato rispetto del limite minimo di spesa totale dell'intero programma di investimenti alla conclusione del Programma degli investimenti
5. l’alienazione, o il trasferimento ad altri soggetti di beni oggetto di agevolazione prima di cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo salvo cause di forza maggiore o autorizzazione della Regione su richiesta dell’interessato come previsto al precedente paragrafo;
6. il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda di aiuto salvo cause di forza maggiore come previste all’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/2013;
7. le gravi violazioni di specifiche norme settoriali appartenenti all’ordinamento regionale, nazionale e comunitario.

Per le modalità di revoca si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

**16. Informazione e pubblicità**

I Beneficiari degli aiuti previsti dal presente Bando sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. CE n. 1305/2013 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, Allegato III art. 2.

Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, al Programma e alla misura, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione europea, Stato Italiano e Regione Umbria). Gli stessi riferimenti vanno riportati in cartelli o targhe apposti all’esterno della sede del soggetto giuridico beneficiario ed, in ogni caso, se in luoghi diversi, dove sono localizzati gli investimenti finanziati per tutta la durata del periodo vincolativo.

Per quanto attiene al contenuto delle informazioni, alle caratteristiche e loghi da esporre

obbligatoriamente vale quanto previsto dal Manuale operativo in merito agli obblighi di informazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del PSR del 18 Gennaio 2016, consultabile al link:

[*http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-*20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034](http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/PSR+2014-20+Obblighi+di+Comunicazione/dc726102-da8d-49ab-aade-78b9b7772034)

Il rispetto di tale impegno è sottoposto a controllo e dà luogo riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni come previsto dalla D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 e s.m.i.

**17. Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679**

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico ”Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - misura 6 – Sottomisura 6.4 – Intervento 6.4.1. Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti”:

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: [infogiunta@regione.umbria.it](mailto:infogiunta@regione.umbria.it); PEC: [regione.giunta@postacert.umbria.it](mailto:regione.giunta@postacert.umbria.it); Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

1. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale [www.regione.umbria.it/privacy1](http://www.regione.umbria.it/privacy1)

1. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

* esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico

Il trattamento è svolto per l’attuazione de ”Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - misura 6 – Sottomisura 6.4 – Intervento 6.4.1. Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti”.

1. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

I dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni

1. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di prendere parte alla procedura di cui al presente avviso pubblico ”Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 - misura 6 – Sottomisura 6.4 – Intervento 6.4.1. Creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione degli aiuti”.

1. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio

* Servizi alle imprese agricole, diversificazione
* Altri Servizi della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo

All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

1. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative applicabili in materia.

1. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: [dpo@regione.umbria.it](mailto:dpo@regione.umbria.it)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

1. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

I dati non sono soggetti a trattamento mediante processi decisionali automatizzati.